



N. 19 DEL 14/05/2021

# COMUNE DI CIBIANA DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di maggio alle ore 11:25 nella Casa Comunale, convocata mediante strumenti telematici nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, si è riunita la Giunta Comunale, si è riunita in audio/video conferenza la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Mattia Gosetti	Sindaco	X	
2.	Angelo Zanettin	Vice Sindaco	X	
3.	Mirella Di Bernardo	Assessore	X	

Assiste il Segretario Comunale: **dott. Enrico Pilotto**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Mattia Gosetti** nella qualità di **Sindaco** ed espone l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui all'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Il Responsabile dell'Area UFFICIO RAGIONERIA, De Zordo Lina Maria, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area SERVIZIO FINANZIARIO, DE ZORDO LINA MARIA, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 83 del 10.12.2019, sono state confermate per l'anno 2020 le tariffe Tosap e le tariffe sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni nella stessa misura stabilita per l'anno 2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) dispone che a decorrere dal primo gennaio 2021 i Comuni istituiscono il canone unico patrimoniale, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ed il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30/4/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

CONSIDERATO che i previgenti tributi, anche ai fini dell'attività accertativa d'ufficio, continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi d'imposta precedenti l'anno 2021, in quanto vengono sostituiti e non abrogati dal presente canone;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019, il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico e ad uso privato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della legge n. 160/2019, il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero l'applicazione del canone dovuto per diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione di quello dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819;

PREMESSO che, con apposito regolamento da adottarsi, ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, con deliberazione di Consiglio Comunale, verrà stabilita la disciplina del presente canone unico;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 817, che stabilisce che i Comuni disciplinano il nuovo canone in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e tributi che sono sostituiti dallo stesso canone unico;
- l'art. 1, comma 826, dove sono individuate la tariffa standard annua, per le fattispecie che si protraggono per l'intero anno solare, da applicare nel calcolo del canone unico in relazione alla classificazione dei Comuni in base alla popolazione;
- l'art. 1, comma 827, dove sono individuate la tariffa standard giornaliera, per le fattispecie che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, da applicare nel calcolo del canone unico in relazione alla classificazione dei Comuni in base alla popolazione;

DATO ATTO che l'applicazione delle tariffe sopra specificate garantisce un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che lo stesso canone unico sostituisce, come specificato dal comma 817 dell'art. 1 della legge 160/2019;

PRESO ATTO che la tariffa decorrerà dal 01.01.2021, come previsto dall'art. 1, comma 836, della legge 160/2019;

## VISTI

- l'art.3, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000 n.267, recante il “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 “*legge finanziaria 2007*” il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 15/12/1997 n. 446 *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*, il quale dispone che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito nella legge 214/2011, il quale testualmente dispone: “*A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*”

RITENUTO applicare, limitatamente al periodo d'imposta 2021, una specifica clausola di salvaguardia consistente nella tutela di quelle situazioni che potrebbero vedere un incremento della tassazione derivante dai nuovi parametri di calcolo. In tali casi si applicherà il precedente sistema di calcolo;

DATO ATTO che, qualora l'entrata in vigore del suddetto canone unico patrimoniale fosse rinviata da successive disposizioni legislative, ovvero nell'eventualità di una applicazione opzionale dello stesso canone, per l'anno 2021 resteranno validi i canoni ed i tributi che sono stati sostituiti dal canone unico e le relative tariffe approvate per l'anno 2020;

ACQUISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

con voti favorevoli unanimi e palesi,

## **DELIBERA**

1. di prendere atto di quanto esposto nelle premesse;
2. di approvare per l'anno 2021 le tariffe del canone unico patrimoniale come da allegati prospetti, a costituirne parte integrante e sostanziale applicando, limitatamente al periodo d'imposta 2021 una specifica clausola di salvaguardia consistente nella tutela di quelle situazioni che potrebbero vedere un incremento della tassazione derivante dai nuovi parametri di calcolo. In tali casi si applicherà il precedente sistema di calcolo;
3. di dare atto che l'applicazione delle tariffe di cui al punto precedente garantisce un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che lo stesso canone unico sostituisce, come specificato dal comma 817 dell'art. 1 della legge n. 160/2019;

4. di stabilire che, qualora l'entrata in vigore del suddetto canone unico patrimoniale fosse rinviata da successive disposizioni legislative ovvero nell'eventualità di una applicazione opzionale dello stesso canone, per l' anno 2021 resteranno validi i canoni ed i tributi che sono stati sostituiti dal canone unico e le relative tariffe approvate per l'anno 2020.
5. di dichiarare, con votazione separata, unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Mattia Gosetti

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Enrico Pilotto

---